

**QUADRO SINOTTICO**  
**PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STATUTO COMUNALE DI TRENTO**

<b>Articoli</b>	<b>Descrizione</b>
<b>CAPO 1 - DIRITTO E PARI ACCESSO ALL'INFORMAZIONE, PUBBLICITA' E TRASPARENZA</b>	
Principi ordinamentali	La trasparenza è base imprescindibile della democrazia: senza di essa non può attuarsi la sovranità popolare.
Modalità di pubblicazione e accesso	Il cittadino deve poter accedere a tutte le informazioni riguardanti l'attività del Comune e degli enti ad esso collegati, salvo diverse disposizioni. I documenti devono essere comprensibili: il linguaggio deve essere chiaro e va prevista una ricostruzione storica e normativa degli atti. È previsto un Regolamento della Trasparenza.
Contenuti obbligatori del sito istituzionale	Il mezzo principale di accesso agli atti è il sito web del Comune. I documenti devono essere catalogati e facilmente reperibili. L'URP fornisce supporto ed assistenza.
Procedure di revisione e controllo	Informazioni sugli eletti, bilanci e patrimonio comunale, ordini del giorno e delibere in discussione. Creare un portale della partecipazione.
	La Commissione di Revisione, istituita tramite estrazione a sorte da apposito elenco e convocata entro i primi 2 anni di consiliatura, esprime un parere sul Regolamento sulla Trasparenza che può venire corretto.
<b>CAPO 2 - STRUMENTI DI DEMOCRAZIA DELIBERATIVA</b>	
Istanze	Rientrano qui tutti quegli strumenti partecipativi che non includono una votazione collettiva con effetto vincolante, ma rappresentano un'occasione di confronto, dibattito, dialogo, promuovendo un interscambio di informazioni e conoscenze tra cittadini e amministrazione.
Petizioni	
Petizioni elettroniche aperte (e-petition)	Il capitolo sulle istanze rimane sostanzialmente uguale a quello previsto dallo Statuto e dal regolamento vigenti. Si prevede in aggiunta la loro pubblicazione sul sito web del Comune.
Istruttoria pubblica	
Bilancio partecipativo	Il capitolo sulle petizioni rimane sostanzialmente uguale a quello previsto dallo Statuto e dal regolamento vigenti. Si prevede in aggiunta la loro pubblicazione sul sito web del Comune.
	Con le petizioni elettroniche aperte (e-petitions) la cittadinanza può partecipare alla raccolta firme direttamente sul sito; una sezione apposita costituirà una sorta di "forum civico" dove si alimenterà il dibattito pubblico.
	Le novità rispetto allo Statuto vigente: l'istruttoria può essere indetta dalla Giunta, dai consiglieri, dalle circoscrizioni o dai cittadini. Il risultato dovrà essere trattato in Consiglio.
	Il bilancio partecipato introduce una forma di dialogo e confronto con la cittadinanza circa l'impostazione del bilancio comunale di previsione e le sue priorità. Il Regolamento ne definisce le modalità di attuazione.

### CAPO 3 - STRUMENTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA

Norme generali	Rientrano in questo capo gli strumenti partecipativi che includono una votazione collettiva con effetto vincolante. La democrazia diretta, dando piena attuazione al principio costituzionale della sovranità popolare, affianca e completa la democrazia rappresentativa.
Commissione dei Garanti	
Norme procedurali	I due strumenti principali sono rappresentati dall'iniziativa (l'“acceleratore” in mano ai cittadini) e dal referendum confermativo (il “freno”). I cittadini possono richiedere il voto sulle materie di competenza del Consiglio comunale. Le votazioni hanno effetto vincolante.
Opuscolo informativo	
Iniziativa popolare a voto consiliare	I garanti sono selezionati a sorte da un albo di esperti in materie giuridico-amministrative e finanziarie, i tre componenti della Commissione danno un giudizio di legittimità ed ammissibilità dei quesiti referendari. A metà consiliatura esprimono un giudizio sull’uso e sull’efficacia degli strumenti offerti dallo Statuto.
<u>Iniziativa popolare a voto popolare (referendum propositivo)</u>	
<u>Referendum confermativo</u>	La raccolta delle firme a sostegno della proposta può avvenire su supporto cartaceo o elettronico. Il Regolamento sulla Partecipazione disciplina le norme procedurali. La proposta sottoposta a votazione è valida se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi indipendentemente da qualsiasi partecipazione degli aventi diritto.
Referendum confermativo statutario	L’opuscolo informativo è inviato entro tre settimane dalla data del voto, garantisce la corretta informazione degli aventi diritto riportando tra le altre cose gli argomenti a favore e contro la proposta.
	Un comitato di 5 proponenti sottopone al Consiglio una proposta di atto amministrativo, supportata da un numero di firme minimo pari allo 0,5% degli aventi diritto al voto, da raccogliere entro 180 giorni. Il Consiglio discute la proposta entro 3 mesi.
	Un comitato di 10 proponenti sottopone al Consiglio una proposta di atto amministrativo, supportata dalle firme del 2% degli aventi diritto al voto, da raccogliere entro 180 giorni. Se il Consiglio approva la proposta non si va al voto popolare. Il Consiglio può inoltre proporre emendamenti alla proposta. Nel caso in cui il comitato non li accetti, si va al voto popolare. Il Consiglio può formulare una controproposta: gli elettori potranno quindi esprimersi a favore dell’iniziativa popolare, della controproposta consiliare oppure del mantenimento dello status quo.
	Il referendum confermativo è la forma nobile, perché più efficace, del referendum abrogativo. Può essere indetto su provvedimenti che non siano stati oggetto di precedente delibera divenuta esecutiva. Possono richiederlo un comitato di 10 proponenti con il supporto dello 0,5% delle firme degli aventi diritto, da raccogliere entro 30 giorni dalla dichiarazione di ammissibilità. Può essere richiesto altresì da $\frac{1}{4}$ dei consiglieri comunali o da tre consigli circoscrizionali.
	Purchè non si tratti di adeguamenti imposti dalla legge, un comitato di 10 proponenti può richiedere il referendum confermativo statutario se supportato dall’1% delle firme degli aventi diritto, da raccogliere entro 90 giorni. Il referendum confermativo è obbligatorio per le modifiche riguardanti gli istituti di partecipazione attiva.